



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante l' *"Individuazione delle classi di concorso da assegnare alle discipline dei percorsi di istruzione tecnica in relazione ai nuovi quadri orari definiti, per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno, per gli indirizzi e articolazioni di cui agli Allegati B e da C1 a C11 e in relazione al quadro orario del percorso di specializzazione di Enotecnico di cui all'Allegato D1 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, attuativo articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"*.

approvato nella seduta plenaria n. 164 del 10/04/2026

tenutasi in modalità telematica

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;
- VISTA** la nota AOGABMI prot. n. 0060746 del 13 marzo con cui l'Ufficio di Gabinetto ha trasmesso lo Schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito recante l' *"Individuazione delle classi di concorso da assegnare alle discipline dei percorsi di istruzione tecnica in relazione ai nuovi quadri orari definiti, per il primo biennio, secondo biennio e quinto anno, per gli indirizzi e articolazioni di cui agli Allegati B e da C1 a C11 e in relazione al quadro orario del percorso di specializzazione di Enotecnico di cui all'Allegato D1 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2026, n. 29, attuativo articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"*;
- VISTA** la proposta di parere predisposta dalla IV Commissione "Sistema di Istruzione e Formazione (secondo ciclo)" unitamente all'Ufficio di Presidenza,

ESPRIME

il proprio parere, dopo ampio e approfondito dibattito, nei seguenti termini.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Considerazioni generali

Il presente schema di decreto individua le classi di concorso in relazione agli indirizzi e alle articolazioni dei percorsi di istruzione tecnica definiti con il decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, emanato in attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, da assegnare alle discipline del primo biennio, secondo biennio e quinto anno e le classi di concorso da assegnare alle discipline del percorso annuale di specializzazione di Enotecnico nell'ambito dell'indirizzo *Agraria, agroalimentare e agroindustria*. Le classi di concorso per l'insegnamento delle diverse discipline del primo e del secondo ciclo di istruzione sono state definite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successivamente integrate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 23 dicembre 2023, n. 255.

La necessità di procedere all'adeguamento delle classi di concorso da assegnare alle singole discipline dei percorsi degli indirizzi e articolazioni degli istituti tecnici, come definiti dagli Allegati B e da C1 a C11 e dal quadro orario del percorso di specializzazione di Enotecnico di cui all'Allegato D1 del decreto 19 febbraio 2026, n. 29, è legata alla ridefinizione di alcuni insegnamenti e all'introduzione di nuove discipline, come a titolo esemplificativo l'insegnamento di Scienze sperimentali, per le quali risulta necessario chiarire quale/quali sia/siano la/le classe/i di concorso di riferimento, nonché individuare le classi affini, aumentando la flessibilità nell'assegnazione delle cattedre.

Nel parere sullo schema di decreto concernente l'attuazione degli articoli 26 e 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 recante la *"revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi"* del 5 febbraio 2026, il CSPI aveva espresso preoccupazione per il ritardo nella definizione delle norme per l'attuazione della riforma nonché aveva evidenziato la necessità di procedere in tempi brevi alla predisposizione delle Linee guida per definire il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici e delle tabelle di corrispondenza tra discipline insegnate e classi di concorso. Si era sottolineato, inoltre, che il monte ore complessivo, di cui ai Quadri orari B, C1-11, e, nell'indirizzo tecnologico-ambientale, della disciplina di Scienze sperimentali comportasse una forte riduzione rispetto a quello attualmente vigente tale da doverne valutare attentamente l'impatto sia sui profili in uscita sia sulla determinazione degli organici, anche al fine di non creare situazioni di soprannumero a livello di scuola e di esubero a livello provinciale.

Con riferimento a tali aspetti, con nota n. 1397 del 19 marzo 2026 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sono state fornite alcune indicazioni operative per l'applicazione del decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026 al fine di accompagnare le istituzioni scolastiche e gli Uffici dell'Amministrazione periferica nella fase di definizione degli



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

organici. È importante sottolineare che nella suddetta nota si evidenzia che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento presuppone una fase di transizione, in un'ottica di un graduale adattamento dal punto di vista sia didattico sia organizzativo. In particolare, si riporta che *«si ritiene, quindi, che nel primo biennio l'utilizzo della quota del curriculum a disposizione delle scuole (66 ore per ciascun anno del biennio) debba tener conto di alcuni elementi imprescindibili, al fine di garantire il mantenimento degli organici dei docenti e di evitare il determinarsi di situazioni di soprannumero a livello di scuola e di esubero a livello provinciale»*.

Il CSPI stesso nel parere reso sullo schema di decreto concernente la *“revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi, delle articolazioni, dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento in esito ai relativi percorsi”* del 5 febbraio 2026 aveva sottolineato che per l'implementazione della riforma era necessaria una prima fase di attuazione, unitamente ad una fase di accompagnamento.

Allo stato attuale, però, i ritardi nelle operazioni di determinazione degli organici da parte degli Uffici Scolastici Regionali e territoriali, dovuti all'assenza delle tabelle di corrispondenza tra discipline e classi di concorso relative al nuovo ordinamento, rischiano di incidere su tutte le operazioni per l'avvio del prossimo anno scolastico (immissioni in ruolo, supplenze, organici, mobilità). Al fine di provvedere al perfezionamento delle operazioni relative agli organici e in assenza delle tabelle di corrispondenza, di cui allo schema di decreto in esame, infatti, non è ancora stato possibile per le istituzioni scolastiche e gli Uffici elaborarne lo sviluppo.

Considerate le tempistiche di emanazione dello schema di decreto in esame e il termine per la comunicazione dei posti disponibili al sistema informativo (SIDI), determinato dall'articolo 2 dell'OM 12 marzo 2026, n. 43, ovvero il 4 maggio p.v., risulta estremamente complesso procedere ad una corretta elaborazione dell'organico nei tempi stabiliti. È necessario sottolineare, inoltre, che una frettolosa elaborazione degli organici potrebbe inficiare la correttezza delle operazioni di mobilità del personale docente, con conseguente sollevamento di contenzioso. Alla luce di tutto ciò il CSPI ritiene necessario che siano adottate le misure e le tempistiche necessarie per la corretta elaborazione degli organici di diritto.

Il CSPI rileva che l'attuazione della riforma rischia di essere seriamente compromessa dalle criticità operative che si stanno determinando e dalla complessità dei quadri orari dei diversi indirizzi e articolazioni. La mancanza delle Linee guida, il disallineamento tra i provvedimenti adottati e la conseguente incertezza nella determinazione degli organici rischiano di tradurre la riforma in una fonte di disorientamento per le scuole, di ulteriore precarietà per il personale docente e di discontinuità per le studentesse e gli studenti. Alla luce dell'introduzione di nuove discipline e di una assegnazione inedita di cattedre alle classi di concorso, nonché della già richiamata mancanza di Linee guida, si rappresenta anche preoccupazione per la qualità dell'insegnamento, che richiede una specifica e adeguata formazione, e per le ricadute sui profili in uscita.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Riguardo all'impianto complessivo del testo in esame, il CSPI evidenzia i seguenti aspetti.

Il CSPI evidenzia che l'individuazione delle classi di concorso da assegnare ai percorsi di istruzione tecnica, per il primo biennio, di cui allo schema di decreto in esame, è una materia delicata e richiede non solo tempi adeguati e più distesi ma anche una ricognizione puntuale e un monitoraggio dell'impatto sugli organici a breve e a lungo termine, oltre che la necessaria correlazione con gli obiettivi di apprendimento. Non essendo ancora state definite le nuove Linee guida per gli istituti tecnici e, dunque, gli obiettivi di apprendimento dei nuovi indirizzi e delle nuove discipline risulta difficile operare un eventuale accorpamento di classi di concorso per la creazione di nuove classi di concorso e/o la revisione delle classi di concorso atipiche. Negli allegati (A e 1-11) la declinazione degli insegnamenti nelle classi di concorso appare, inoltre, variato rispetto all'attuale ordinamento, con insegnamenti attualmente attribuiti a classi di concorso che nel nuovo ordinamento non sono più previsti ovvero l'introduzione di nuove classi di concorso precedentemente non previste. Tutto ciò, unitamente alla destinazione di 66 ore annuali alla quota del curriculum a disposizione della scuola, non può che determinare situazioni di soprannumero nelle scuole o, nei casi più critici, anche di esubero a livello provinciale. Allo stato attuale, si segnala, inoltre, che non sono ancora state fornite indicazioni finalizzate all'individuazione degli eventuali perdenti posto sia sugli insegnamenti attribuibili a più classi di concorso (cosiddette classi di concorso atipiche) sia sugli altri insegnamenti.

A tal proposito si ritengono utili le indicazioni fornite nella nota 1397 del 19 marzo 2026 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Queste destinano la quota di curriculum a disposizione della scuola nel primo biennio del settore economico al potenziamento delle ore di geografia (A-21) e/o della seconda lingua comunitaria (A-22) e nel primo biennio del settore tecnologico-ambientale al potenziamento delle discipline scientifiche (A-20, A-34, A-50) afferenti alle scienze sperimentali, proprio al fine di non creare situazioni di soprannumero e/o di esubero.

Per quanto concerne le "Tecnologie di base" e gli elementi di base degli indirizzi, la nota precisa che *«la scuola potrà programmare l'organizzazione e la determinazione del curriculum nel primo biennio, considerando la possibilità di redistribuire le discipline tra il primo e il secondo anno o, in via subordinata, di ripartire il monte ore d'ambito annuale (99h) tra le due discipline, sempre avendo come fine quello di non determinare soprannumero. Nel caso in cui una disciplina, come previsto nel nuovo ordinamento, possa essere affidata a più classi di concorso di cui una o più non presenti nel previgente ordinamento, l'insegnamento della medesima, per continuità, sarà assegnato alle classi di concorso già presenti»*.

Rispetto all'insegnamento di Scienze sperimentali il CSPI evidenzia che, pur potendo tale insegnamento essere affidato nella stessa classe a più docenti di diverse classi di concorso anche facendo ricorso alle diverse metodologie didattiche suggerite dall'art. 26 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144 e pur potendovi destinare la quota a disposizione della scuola, si riscontra



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

un impatto maggiore e diversificato da indirizzo ad indirizzo del settore tecnologico-ambientale, il che richiede un ampliamento delle classi di concorso atipiche anche sugli altri insegnamenti afferenti alle "Tecnologie di base" e agli "Elementi di base degli indirizzi". Stanti, inoltre, le indicazioni fornite con riferimento alla suddetta nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 19 marzo 2026, n. 1397, è indispensabile che siano chiarite le modalità di programmazione, progettazione e valutazione della nuova disciplina di Scienze sperimentali, che anche se affidata a più docenti costituisce disciplina unica.

Si evidenzia, altresì, che la classe di concorso A-37 "Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica" risente del maggior impatto in termini di riduzione di organico. Tale classe di concorso è prevista, oltre che negli istituti tecnici, anche negli istituti professionali ed è classe di concorso atipica per l'insegnamento "Disegno e storia dell'arte" nel liceo scientifico opzione scienze applicate, fino ad esaurimento dei titolari.

In considerazione di quanto rappresentato, il CSPI ritiene necessario:

- definire la fase transitoria per l'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime dei percorsi quinquennali, indicando chiaramente in ciascun allegato allo schema di decreto in esame e nel decreto stesso la validità solo per l'anno scolastico 2026/2027;
- prevedere anche nell'annuale nota sulle dotazioni organiche del personale docente e educativo la possibilità di costituire cattedre con un numero di ore di insegnamento inferiore a quelle ordinamentali in caso di situazioni di soprannumerarietà e/o di esubero e per evitare la perdita di titolarità, considerato che, nel settore tecnologico-ambientale le indicazioni fornite non sono comunque sufficienti a evitare le probabili situazioni di soprannumero e/o di esubero;
- adottare tutte le misure indispensabili per la corretta elaborazione degli organici di diritto in relazione ai movimenti per la mobilità dei docenti;
- recepire nello schema di decreto e nelle tabelle di cui agli Allegati 1-11 le indicazioni fornite dalla nota 1397 del 19 marzo 2026 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione;
- indicare chiaramente, come già disposto dalla nota 1397 del 19 marzo 2026, in ciascuno degli allegati 1-11, nella quota oraria a disposizione delle scuole per il primo biennio, le classi di concorso in cui tale monte orario deve essere utilizzato, prestando particolare attenzione alle classi di concorso A-50, A-34, A-20 e A-37 per il settore tecnologico-ambientale e A-21 e A-22 per il settore economico e con la precisazione che le assegnazioni così definite hanno valore esclusivamente per l'anno scolastico 2026/2027 e dovranno essere oggetto di rideterminazione alla luce delle Linee guida e dei nuovi obiettivi di apprendimento, non ancora adottati. In assenza di tali Linee guida, le istituzioni scolastiche rimangono prive di indicazioni chiare circa la determinazione delle discipline rispetto alla



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

«Quota del curriculum a disposizione della scuola», con il rischio di una forte disomogeneità nelle scelte operate, aggravata dai tempi ristretti di attuazione;

- al fine di salvaguardare l'attuale consistenza degli organici ed evitare situazioni di soprannumero e/o di esubero, incrementare il numero delle classi di concorso atipiche, associando a determinate discipline – in particolare alle Scienze sperimentali e agli altri insegnamenti di nuova introduzione o ridefinizione – un ventaglio più ampio di classi di concorso afferenti rispetto a quello attualmente previsto, così da consentire una distribuzione del monte orario coerente con i profili disciplinari di riferimento. Tale approccio andrebbe applicato, con le opportune modulazioni, a tutti gli indirizzi del settore tecnologico-ambientale, nei quali l'impatto della riforma sulle diverse classi di concorso risulta particolarmente differenziato e critico;
- chiarire rispetto alle ore di compresenza che il monte ore annuale può essere ripartito tra le diverse classi di concorso indicate nei quadri orari, mantenendo una coerenza rispetto all'insegnamento teorico a cui fanno riferimento e comunque in coerenza con quanto sarà indicato nelle Linee guida;
- intervenire, attraverso un confronto ampio e già aperto, sull'Allegato 2-ter del decreto-legge n. 45/2025 e sul DM 19 febbraio 2026, n. 29, con particolare riferimento ai quadri orario, per ridefinire gli insegnamenti già previsti per il secondo biennio e l'ultimo anno e un allineamento del primo biennio al fine di una progressiva entrata in vigore dei nuovi ordinamenti e della contemporanea esigenza di evitare situazioni di soprannumero e/o di esubero;
- nelle more dell'adozione delle disposizioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5, del decreto ministeriale n. 29 del 19 febbraio 2026, si richiama la specificità delle istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia. Per garantire un regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027 nelle classi prime degli istituti tecnici con lingua d'insegnamento slovena nel Friuli-Venezia Giulia a seguito della revisione dell'assetto ordinamentale, si rende necessario aggiungere un allegato specifico per le scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia in cui gli insegnamenti assegnati alla classe di concorso A-12 devono essere riportati alla classe di concorso AS71 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli-Venezia Giulia). Sono poi aggiunte 132 ore annue su classe di concorso AS70 (Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli-Venezia Giulia) nelle classi dalla prima alla quarta e 99 ore annue nella classe quinta per ciascun indirizzo e/o articolazione;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

- chiarire se, in via transitoria, sia possibile per le scuole che attivano il primo anno del percorso della filiera formativa tecnologico-professionale mantenere i progetti già approvati.

Il parere del CSPI si sostanzia nelle osservazioni, nelle considerazioni e nelle proposte sopra espresse

Il presente parere è espresso a maggioranza.